

Pubblicato il 04/03/2022



N.00039 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00035/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2022, proposto da

Ristorante Albergo Dragonara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Demanio Abruzzo e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

nei confronti

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 9955 del 16.07.2021 di aggiudicazione definitiva del

lotto 16 e di quello di aggiudicazione provvisoria prot. n. 9462 del 02.07.2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Demanio Abruzzo e Molise e di

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori Serena Cancellara;

Considerato che:

-l'Amministrazione ha ritenuto di procedere senza dare la possibilità alla ricorrente di esercitare il diritto di prelazione, ritenendo che la medesima fosse - *da un lato, priva di contratto di locazione, a seguito della scadenza di quello del 2012, - e, dall'altro lato, non in regola con il pagamento degli indennizzi dovuti per l'utilizzo dell'area;*

-quanto al primo aspetto, ai sensi dell'art.1, co. 438 della legge 311/2004 è riconosciuto il diritto di prelazione nei confronti dei soggetti che "si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione";

-quanto al secondo, il medesimo comma 438 dell'art. 1 cit. dispone che tale diritto di prelazione è sottoposto alla "*condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente*"; tuttavia tale accertamento, innestandosi comunque nell'ambito di un procedimento amministrativo, deve essere effettuato in contraddittorio con la parte che pertanto deve essere interpellata e messa nelle condizioni di poter dare quantomeno il proprio contributo istruttorio;

- infine, il diritto di prelazione non è affatto condizionato anche alla partecipazione all'invito all'assegnazione mediante gara;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame, che dovrà avvenire entro 30 giorni sulla base dei principi esposti in motivazione.

Spese compensate.

Fissa l'ulteriore trattazione alla udienza pubblica del 24 febbraio 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO